

## Pagamento in contanti della prestazione di uscita in caso di partenza per un Paese dell'UE o dell'AELS

(Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE o Convenzione AELS)


**A partire dal 1° giugno 2007 il pagamento in contanti dell'intera prestazione di uscita in caso di partenza definitiva dalla Svizzera è consentito soltanto nella misura in cui la persona interessata non seguita obbligatoriamente ad essere assicurata per la vecchiaia e per i rischi di decesso e di invalidità in uno Stato dell'UE, in Islanda o in Norvegia.**

### Quali persone sono interessate da questa regolamentazione?

Questa norma vale, a prescindere dalla nazionalità, per tutte le persone che partono definitivamente per uno Stato dell'UE, per l'Islanda o per la Norvegia. Una disposizione speciale si applica in caso di partenza per il Principato del Liechtenstein (cfr. le esplicazioni alla fine del presente promemoria). In caso di partenza definitiva per un altro paese è possibile riscuotere in ogni caso l'intera prestazione di uscita in contanti.

### In quale forma viene versata la prestazione di uscita?

Se trasferisce il suo domicilio in uno Stato dell'UE, in Islanda o in Norvegia, il pagamento in contanti della prestazione di uscita pari all'ammontare della previdenza minima ai sensi della LPP è possibile soltanto se è in grado di provare di non sottostare nello Stato in oggetto all'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e per i rischi di decesso e di invalidità. In caso contrario può essere pagata in contanti soltanto la parte della prestazione di uscita che oltrepassa la previdenza minima secondo la LPP (previdenza più estesa). L'importo residuo della prestazione di uscita deve essere versato a suo favore presso un istituto di libero passaggio in Svizzera. Sono esclusi i trasferimenti a un'assicurazione sociale estera.



### ☒ Come ci si può accertare se si è soggetti all'obbligo assicurativo all'estero?

Se emigra in uno Stato dell'UE, in Islanda o in Norvegia, può rivolgersi a un ufficio centrale in Svizzera (Organismo di collegamento), il cui indirizzo è:

Organismo di collegamento Fondo di Garanzia LPP  
Eigerplatz 2  
Casella postale 1023  
3000 Berna 14

Telefono: + 41 31 380 79 71  
Fax: + 41 31 380 79 76  
E-mail: [info@verbindungsstelle.ch](mailto:info@verbindungsstelle.ch)  
[www.verbindungsstelle.ch](http://www.verbindungsstelle.ch)

Sul sito Internet [www.verbindungsstelle.ch](http://www.verbindungsstelle.ch) sono disponibili i formulari di richiesta per l'accertamento dell'obbligo di assoggettamento all'assicurazione nel rispettivo Stato estero e i promemoria concernenti l'ulteriore modo di procedere coordinato dell'Organismo di collegamento.

Le ricordiamo che questa procedura può richiedere un certo tempo e che potremo versare la sua intera prestazione di uscita (previdenza minima secondo la LPP e previdenza più estesa) solo dopo avere ricevuto la decisione in merito all'assoggettamento o al non assoggettamento all'assicurazione obbligatoria statale.

Se sono stati effettuati riscatti meno di tre anni prima dell'uscita dalla previdenza professionale, ai sensi dell'articolo 79b capoverso 3 LPP non è consentito il pagamento in contanti della parte della prestazione di uscita risultante da tali riscatti. Questa parte del capitale di previdenza deve essere trasferita a un istituto di libero passaggio almeno per la durata residua del termine di tre anni.

### ☒ Che cosa succede in caso di inizio di un'attività lucrativa indipendente in un Paese dell'UE o dell'AELS?

Anche se si trasferisce in uno Stato dell'UE, in Islanda o in Norvegia e fonda una sua impresa in loco, la parte minima legale della prestazione di uscita viene versata in contanti soltanto se non si è soggetti all'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e per i rischi di decesso e invalidità nei rispettivi paesi.

### ☒ Quali norme si applicano per i frontalieri e le frontaliere?

Non può essere versata in contanti la prestazione di uscita per le persone che si stabiliscono all'estero o il cui domicilio è già all'estero, ma che continuano a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera e che quindi sono da assicurare nella previdenza professionale svizzera. Tale prestazione deve essere trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro in Svizzera.

### ☒ Quali sono i paesi in questione?

(Situazione 01.01.2011)

- Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria: [in caso di partenza dopo il 31 maggio 2007](#)
- Bulgaria e Romania: [in caso di partenza dopo il 31 maggio 2009](#)

### ☒ Quale regolamentazione si applica in caso di partenza nel Principato del Liechtenstein?

Sono da distinguere i seguenti casi:

- Se la persona in merito inizia un'attività lucrativa dipendente nel Principato del Liechtenstein, l'intera prestazione di uscita viene trasferita all'istituto di previdenza del datore di lavoro nel Liechtenstein.
- Se la persona in merito non inizia un'attività lucrativa, l'intera prestazione di uscita deve essere trasferita a favore di questa persona a un istituto di libero passaggio in Svizzera.
- Se la persona in merito inizia un'attività lucrativa indipendente nel Principato del Liechtenstein, può essere pagata in contanti soltanto la parte della prestazione di uscita che oltrepassa la previdenza minima secondo la LPP. L'importo residuo della prestazione di uscita deve essere trasferito a favore della persona in oggetto presso un istituto di libero passaggio in Svizzera.

☐☐☐ **Dove sono disponibili ulteriori informazioni?**

Per eventuali domande si rivolga alla sua persona di contatto presso PUBLICA: il numero di telefono e l'indirizzo e-mail sono indicati sul sito web [publica.ch](http://publica.ch) (rubrica «La vostra previdenza» > «La vostra persona di contatto»). Informazioni generali utili in merito all'uscita sono disponibili anche sul sito [publica.ch](http://publica.ch) (rubrica «La vostra previdenza» > «Temi previdenziali» > «Uscita»).